



# COMUNE DI CANTOIRA

## PROVINCIA DI TORINO

Via Della Chiesa 28, C.A.P. 10070 Cantoira  
Tel. (0123) 58.56.01 – Fax (0123) 58.50.16  
C. F. 83002890016

### ORDINANZA

Reg. ord. N° 43 del 22/11/2013

### IL SINDACO

CONSIDERATE le caratteristiche planoaltrimetriche delle strade di competenza comunale che, per le particolari condizioni del fondo stradale durante la stagione invernale, spesso costituiscono un problema di percorribilità per i veicoli non adeguatamente equipaggiati;

VISTI gli artt. 5 (comma 3), 6 (comma 4 lettera f) e 7 (comma 1 lettera a) del “Nuovo codice della strada”, emanato con Dlgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada”, emanato con DPR 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;

VISTA l’ordinanza della Provincia di Torino Area Viabilità n. 806-46478 del 19/11/2013 ad oggetto “Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale” dalla quale si evince che, dal 15/11/2013 al 15/4/2014, persiste l’obbligo di dotare i veicoli transitanti sulla Strada Provinciale di pneumatici invernali, ovvero avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblico e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

VISTO il D. lvo 267/2000;

### ORDINA

Per le esigenze e i motivi di cui alle premesse:

- in caso di precipitazioni nevose, o in presenza di ghiaccio sulla carreggiata, che alterino le normali condizioni stradali sui tratti di competenza comunale, nel periodo 22/11/2013 al 15/4/2014, possono circolare solo i veicoli muniti di pneumatici invernali, ovvero avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio

- i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale possono, ricorrendo la necessità, ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.

### INCARICA

L’Agente di Polizia Municipale di dare adeguata pubblicità al provvedimento, mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione e di curare l’apposizione della prescritta segnaletica .

La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale della vigilanza per l’esatta osservanza della presente.

## AVVERTE CHE

Avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;

Copia della presente ordinanza venga consegnata alla stazione Carabinieri di Chialamberto per opportuna conoscenza;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

IL SINDACO

(Ata Luigi)  
